



INFORMATIVA SHC ALLE AZIENDE CLIENTI
n.2012/SA/02
del 9 gennaio 2012

Per le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), è stato prorogato di due anni il termine ultimo per la sostituzione delle porte antincendio e maniglioni antipanico installati lungo le vie di esodo (Decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'Interno recante "Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2011).

Secondo l'art. 5 del citato decreto 3 novembre 2004, infatti, i dispositivi di apertura manuale, non muniti di marcatura CE, delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, quando ne fosse prevista l'installazione, dovevano essere sostituiti entro il 16 febbraio 2011.

Il termine per adempiere al suddetto obbligo è quindi prorogato al 16 febbraio 2013.